

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 2 agosto 2001.**

Aprèa, Armosino, Baccini, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Molgora, Prestigiaco, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aprèa, Baccini, Biondi, Bonaiuti, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Maroni, Martinat, Martino, Matteoli, Molgora, Prestigiaco, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1° agosto 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ANEDDA ed altri: « Statuto speciale per la Sardegna » (1458);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CABRAS ed altri: « Statuto speciale per la Sardegna » (1459);

VALPIANA: « Modifiche all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, recante norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra » (1460);

STRADELLA e PAOLO RUSSO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse » (1461);

VASCON ed altri: « Modifica all'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di gestione ecocompatibile delle valli da pesca lagunari » (1462);

TURCO: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante norme sulla cittadinanza » (1463);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE TURCO: « Modifiche alla Costituzione in materia di diritti politici degli stranieri residenti in Italia » (1464);

MELANDRI: « Modifica all'articolo 14 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di diffusione dei programmi elettorali » (1465);

PISAPIA ed altri: « Abolizione delle imposte di bollo e di registro nelle controversie in materia di lavoro » (1466);

MAGGI e GALLO: « Liberalizzazione della produzione e della commercializzazione del tabacco e disciplina del divieto di pubblicità del tabacco e del divieto di fumare » (1467);

LICASTRO SCARDINO ed altri: « Agevolazioni per l'accesso alla rete INTERNET » (1468);

MARRAS: « Istituzione di una biblioteca nel comune di Oristano » (1469);

ANTONIO RUSSO ed altri: « Modifica all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, in materia di porto d'armi senza licenza » (1470);

MARRAS: « Istituzione dell'albo dei diplomati universitari in agraria » (1471);

MARRAS: « Concessione di un contributo alla regione Sardegna per il risarcimento dei danni subiti in occasione di eventi calamitosi che hanno colpito gli stagni della regione destinati all'attività produttiva di pesca » (1472);

MARRAS: « Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura » (1473);

MARRAS: « Autorizzazione alla vendita al comune di Terralba del compendio demaniale marittimo sito in località Marceddi tra "Torre Vecchia" e "Punta Caserma" » (1474);

GIOVANNI BIANCHI ed altri: « Istituzione in una imposta di bollo sulle transazioni valutarie » (1475).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 1° agosto 2001 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

« Disposizioni urgenti in materia di oneri contributivi delle aziende di trasporto pubblico locale » (1457).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge ARACU ed altri: « Istituzione della provincia di Sulmona » (41) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Tarantino.

La proposta di legge TARDITI ed altri: « Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli » (66) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Schmidt, Francesca Martini e Cesaro.

La proposta di legge BURANI PROCACCINI: « Legge quadro sulla famiglia » (155) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Di Virgilio.

La proposta di legge ARACU ed altri: « Nuovo modello di finanziamento dello sport italiano » (180) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Damiani, Carbonella, Bornacin e Tarantino.

La proposta di legge MASSIDDA ed altri: « Disciplina della produzione, commercializzazione e consumo di prodotti erboristici » (278) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Ricciuti, Nicotra, Caminiti, Scaltritti e Moretti.

La proposta di legge GIACCO ed altri: « Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno » (340) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pisapia.

La proposta di legge ALBERTA DE SIMONE: « Istituzione delle banche di sangue da cordone ombelicale » (351) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Nigra, Tolotti, Lumia, Petrella, Trupia, Zannella, Coluccini, Lettieri, Di Serio D'Antona, Tidei, Zanotti, Rossiello, Cordoni, Giacco, Ruggieri, Carli, Maura Cossutta, Bimbi, Ceremigna, Boato, Cento, Rotundo, Meduri, Labate, Chiaromonte, Bolognesi, Pinotti, Pisa, Luigi Pepe, Galeazzi, Adduce, Spini, Buemi, Lucidi, Ruzzante, Gambini, Magnolfi, Ottone, Piscitello, Widmann, Turco, Camo, Duca, Carbonella, Diana, Cazzaro, Villari, Rocchi, Grignaffini, Amici, Fioroni e Bielli.

La proposta di legge ALBERTA DE SIMONE: « Disposizioni per la promozione

del parto fisiologico » (352) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Lumia, Trupia, Coluccini, Lettieri, Di Serio D'Antona, Giacco, Ruggieri, Bimbi, Ceremigna, Boato, Rotundo, Labate, Pinotti, Pisa, Galeazzi, Adduce, Tolotti, Potenza, Meduri, Zanotti, Abbondanzieri, Carli, Capitelli, Cordoni, Cento, Lucidi, Buemi, Gambini, Ottone, Turco, Camo, Duca, Diana, Rocchi, Grignaffini, Fioroni e Amici.

La proposta di legge ALBERTA DE SIMONE: « Modifica all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 444, recante ordinamento della scuola materna statale » (353) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Nigra, Lumia, Trupia, Coluccini, Lettieri, Di Serio, D'Antona, Giacco, Ruggieri, Bimbi, Ceremigna, Boato, Rotundo, Labate, Pinotti, Pisa, Galeazzi, Adduce, Tolotti, Potenza, Siniscalchi, Giulietti, Meduri, Carboni, Zanella, Rossiello, Lucidi, Buemi, Gambini, Angioni, Bellini, Ottone, Turco, Camo, Cima, Diana, Luigi Pepe, Rocchi, Amici, Fioroni e Bova.

La proposta di legge costituzionale ALBERTA DE SIMONE: « Modifiche agli articoli 51, 56 e 58 della Costituzione, in materia di pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive » (355); è stata successivamente sottoscritta dai deputati Coluccini, Manzini, Di Serio D'Antona, Pinotti, Bolognesi, Pisa, Lucidi, Turco, Rocchi e Amici.

La proposta di legge LUCÀ ed altri: « Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di riduzione dell'imposta comunale sugli immobili per le famiglie numerose » (509) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Fioroni e Melandri.

La proposta di legge LUCÀ ed altri: « Disposizioni in materia di giochi e concorsi pronostici gestiti dallo Stato » (510) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fioroni.

La proposta di legge LUCÀ ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla povertà minore » (511) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Fioroni e Melandri.

La proposta di legge costituzionale LANDI DI CHIAVENNA ed altri: « Modifi-

che agli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione » (572) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Antonio Pepe.

La proposta di legge LAVAGNINI: « Disposizioni per il conferimento del grado superiore, a titolo onorifico, ai paracadutisti della "Folgore", caduti nelle acque della Meloria il 9 novembre 1971 » (575) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Alfano, Angioni, Ascierio, Biondi, Bricolo, Cossiga, Fallica, Fontana, Gamba, Lenna, Milanese, Minniti, Molinari, Pisa, Ramponi, Rizzi e Tucci.

La proposta di legge LAVAGNINI: « Istituzione dell'Ordine del Tricolore » (577) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Biondi, Cossiga, Fallica, Fontana, Lenna, Milanese, Molinari, Ramponi e Tucci.

La proposta di legge FINOCCHIARO ed altri: « Misure contro il traffico di persone » (1255) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Magnolfi.

Trasmissione dal Senato.

In data 1° agosto 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 373. — « Primi interventi per il rilancio dell'economia » (*approvato dal Senato*) (1456).

In data 2 agosto 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 297. — Senatori FLORINO ed altri: « Modifica all'articolo 23, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 134, in materia di patrocinio a spese dello Stato » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1476).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

ARACU ed altri: « Istituzione della provincia di Sulmona » (41) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BOSSI: « Istituzione della provincia di Monza e della Brianza » (154) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MUSSOLINI: « Istituzione della provincia autonoma dell'Arcipelago campano » (372) *Parere delle Commissioni II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SINISI e NICOLA ROSSI: « Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani » (518) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BOCCIA: « Istituzione della provincia di Melfi » (571) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MARIO PEPE: « Istituzione della provincia dei Castelli Romani » (853) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

OLIVERIO: « Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino » (882) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

TANONI: « Istituzione della provincia di Fermo » (900) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

ZAMA: « Istituzione della provincia di Fermo » (1126) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SCHMIDT ed altri: « Istituzione della provincia di Monza e della Brianza »

(1196) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CAPARINI: « Istituzione della provincia di Valle Camonica » (1374) *Parere delle Commissioni II, V, VI, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

DIDONÈ: « Istituzione della provincia di Bassano del Grappa » (1385) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

S. 297. — Senatori FLORINO ed altri: « Modifica all'articolo 23, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 134, in materia di patrocinio a spese dello Stato » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1476) *Parere delle Commissioni I e V.*

VI Commissione (Finanze):

LUCÀ ed altri: « Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di riduzione dell'imposta comunale sugli immobili per le famiglie numerose » (509) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

LUCÀ ed altri: « Disposizioni in materia di giochi e concorsi pronostici gestiti dallo Stato » (510) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e XII;*

S. 373. — « Primi interventi per il rilancio dell'economia » (*approvato dal Senato*) (1456) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

CIMA: « Disposizioni per favorire l'alfabetizzazione informatica e telematica » (201) *Parere delle Commissioni I, V, IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PRESTIGIACOMO: « Riforma dell'Istituto nazionale per il dramma antico (467) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

ANGELA NAPOLI: « Riconoscimento del valore legale delle lauree ad honorem conferite a cittadini italiani dalle università degli Stati Uniti d'America » (739) *Parere delle Commissioni I e II.*

X Commissione (Attività produttive):

GAMBINI ed altri: « Trasformazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo in società per azioni » (144) *Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

GAMBINI ed altri: « Nuova disciplina della panificazione e introduzione della denominazione di "pane da forno tradizionale" » (359) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XI e XII;*

LABATE ed altri: « Disposizioni per la trasparenza e la salvaguardia delle condizioni socio-ambientali nella produzione di beni e servizi » (1101) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII e XIII.*

XI Commissione (Lavoro):

CORDONI ed altri: « Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo pensionistico » (59) *Parere delle Commissioni I e V;*

CORDONI ed altri: « Modifica all'articolo 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151, in materia di determinazione dell'assegno familiare per i figli a favore del coniuge affidatario » (62) *Parere delle Commissioni I, II, V e XII;*

CORDONI ed altri: « Norme per la concessione di permessi retribuiti ai lavoratori sottoposti a trattamento terapeutico » (63) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

ANGELA NAPOLI: « Disposizioni in materia di rappresentanza sindacale nelle istituzioni scolastiche » (738) *Parere delle Commissioni I e VII.*

XII Commissione (Affari sociali):

LUCIDI ed altri: « Norme in materia di iniziative sociali per la gestione e la mediazione dei conflitti » (302) *Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annuncio di sentenze della Corte costituzionale e loro assegnazione a Commissioni.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 266 del 5-19 luglio 2001 (doc. VII, n. 75)

con la quale:

dichiara che non spetta allo Stato, in assenza di base legislativa, emanare il decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 (Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati) e conseguentemente annulla lo stesso decreto del ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato con il ricorso in epigrafe n. 1 del 1999.

alla VIII Commissione (Ambiente).

Sentenza n. 273 del 5-20 luglio 2001
(doc. VII, n. 77)

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Sassari, con l'ordinanza in epigrafe.

alla II Commissione (Giustizia).

Sentenza n. 274 del 5-20 luglio 2001
(doc. VII, n. 78)

con la quale:

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato di cui in epigrafe, proposto dal tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati.

alla I Commissione (Affari costituzionali).

Sentenza n. 275 del 5-23 luglio 2001
(doc. VII, n. 79)

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dal tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

alla II Commissione (Giustizia).

Sentenza n. 276 del 5-23 luglio 2001
(doc. VII, n. 80)

con la quale:

a) dichiara che non spetta allo Stato, e, per esso, alla procura della Repubblica presso il tribunale di Mantova, emettere l'avviso della conclusione delle indagini preliminari, impugnato con il ricorso indicato in epigrafo; e conseguentemente;

b) annulla l'atto impugnato.

alla I Commissione (Affari costituzionali).

Sentenza n. 277 del 5-23 luglio 2001
(doc. VII, n. 81)

con la quale:

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato con il ricorso in epigrafe.

alla XII Commissione (Affari sociali).

Sentenza n. 289 del 12-25 luglio 2001
(doc. VII, n. 84)

con la quale:

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il tribunale di Caltanissetta il procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, di cui al ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; conseguentemente annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 luglio 1998.

alla I Commissione (Affari costituzionali).

Sentenza n. 290 del 12-25 luglio 2001
(doc. VII, n. 85)

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 163, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento all'articolo 77, primo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio — sezione staccata di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.

alla X Commissione (Attività produttive).

Sentenza n. 291 del 12-25 luglio 2001
(doc. VII, n. 86)

con al quale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448 (Provvedimenti a favore del comune di San Remo), del regio decreto-legge 2

marzo 1933, n. 201 (Provvedimenti a favore del comune di Campione), del regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404 (Estensione al comune di Venezia delle disposizioni del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo), della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta) e della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), sollevata dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, in riferimento agli articoli 2, 3, 4, 5 e 41 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

alla X Commissione (Attività produttive)

Sentenza n. 292 del 12-25 luglio 2001
(doc. VII, n. 87)

con la quale:

dichiara che spetta alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige, prescrivere all'agente contabile del consiglio della regione Trentino-Alto Adige e all'agente contabile del consiglio della provincia autonoma di Trento il termine per la presentazione dei conti relativi, alla propria gestione, al fine della instaurazione dei relativi giudizi di conto.

alla V Commissione (Bilancio)

Sentenza n. 293 del 12-25 luglio 2001
(doc. VII, n. 88)

con la quale:

dichiara improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Cosenza, II sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.

alla I Commissione (Affari costituzionali)

Sentenza n. 313 del 12-27 luglio 2001
(doc. VII, n. 89)

con la quale:

dichiara che non spetta allo Stato, e per esso all'Ente nazionale per le strade, procedere al riparto e alla consegna dei beni strumentali all'esercizio delle funzioni delegate, alla consegna della documentazione amministrativa concernente gli affari non ancora esauriti, all'accertamento degli appalti dei lavori pubblici, aggiudicati o affidati precedentemente al 1° luglio 1998 ed alla definizione, per ciascun appalto, dello stato di esecuzione dei lavori, delle obbligazioni in capo all'ANAS e delle modalità di rimborso dei relativi oneri, senza la partecipazione della provincia autonoma di Bolzano al relativo procedimento, secondo le previsioni del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320; consequenzialmente annulla, per tale parte, la nota dell'Ente nazionale per le strade - ANAS - Direzione generale di Roma, protocollo n. 1117, e quella dello stesso Ente - ufficio di Bolzano, protocollo n. 2169, entrambe del 20 maggio 1999; rigetta, per il resto, i ricorsi per conflitto di attribuzioni proposti dalla provincia autonoma di Bolzano contro lo Stato con gli atti indicati in premessa.

alla VIII Commissione (Ambiente)

Sentenza n. 315 del 12-27 luglio 2001
(doc. VII, n. 91)

con la quale:

dichiara che non spetta allo Stato imporre alle province autonome di Trento e di Bolzano l'obbligo di corrispondere contributi a favore dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), a titolo di partecipazione alle spese di gestione relative alla contrattazione collettiva per il personale del comparto sanità e conseguentemente annulla il decreto del ministro della funzione pubblica in data 18 ottobre 1999 concernente « Modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il

comparto sanità, ai sensi dell'articolo 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella parte in cui si riferisce alle province autonome di Trento e di Bolzano.

alla XI Commissione (Lavoro).

Sentenza n. 316 del 12-27 luglio 2001
(doc. VII, n. 92)

con la quale:

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), come modificato dall'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 333, sollevata, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze in epigrafe.

alla II Commissione (Giustizia).

Sentenza n. 317 del 12-27 luglio 2001
(doc. VII, n. 93)

con la quale:

1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante « Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 e 188 della Costituzione, dalla regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi 3 e 5; 6 e 11 del medesimo decreto legislativo, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5,

11, 76, 97, 115, 117, 118 e 199 della Costituzione, dalla regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.

alla XIII Commissione (Agricoltura).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

ordinanza n. 294 del 12-25 luglio 2001
con lettera in data 25 luglio 2001
(doc. VII, n. 34-bis)

con la quale:

dispone che nella sentenza n. 158 del 2001, sia corretto il seguente errore materiale: nell'epigrafe, nel dispositivo, nel punto 1 del Ritenuto in fatto e nel punto 1 del Considerato in diritto, l'espressione « articolo 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 » va sostituita con la dizione « articolo 20, diciassettesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 ».

alla II Commissione (Giustizia)

con lettera in data 20 luglio 2001;
sentenza n. 272 del 5-20 luglio 2001
(doc. VII, n. 76)

con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 3 e 4 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 (Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 39, nella parte in cui si applica alle province autonome di Trento e Bolzano;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 39, sollevata, in riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe.

alla XII Commissione (Affari sociali)

con lettera in data 25 luglio 2001;
sentenza n. 287 del 12-25 luglio 2001
(doc. VII, n. 82)

con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3 con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

alla II Commissione (Giustizia)

con lettera in data 25 luglio 2001;
sentenza n. 288 del 12-25 luglio 2001
(doc. VII, n. 83)

con la quale:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; dell'articolo 16, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica); dell'articolo

16, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; dell'articolo 47, secondo periodo, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; dell'articolo 3, comma 241, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); dell'articolo 12, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalità della loro attuazione sono definite con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, non prevedono la partecipazione della regione siciliana al relativo procedimento;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 7, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui non prevede che all'attuazione della riserva di entrate all'erario statale, ivi disposta, si provveda con la partecipazione della regione siciliana.

alla Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze).

con lettera in data 27 luglio 2001; sentenza n. 314 del 12-27 luglio 2001 (doc. VII, n. 90)

con la quale dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché di-

sposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nella parte in cui ricomprende, fra i propri destinatari, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) non fondate le questioni di legittimità costituzionali dell'articolo 1, commi 1, 2 lettera a) e c), 3 e 9, della predetta legge 17 maggio 1999, n. 144, sollevate dalla provincia autonoma di Trento, con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli articoli 8, numeri 1, 5, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 28 e 29; 9, numeri 3, 4, 5 e 8; 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, in particolare all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° agosto 2001, ha trasmesso, il parere espresso dalla conferenza unificata in merito al disegno di legge — S. 373 — « Primi interventi per il rilancio dell'economia » (*approvato dal Senato*) (C. 1456).

Tale parere è trasmesso alla VI Commissione permanente (Finanze).

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 1° agosto 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 2000 dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (I.N.S.E.A.N.), sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e sulla consistenza organica dell'ente, con allegati il bilancio di previsione, la pianta organica ed il conto consuntivo dell'esercizio 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IV Commissione (Difesa).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di undici risoluzioni approvate nella sessione dal 2 al 5 luglio 2001. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

« sul documento di lavoro della Commissione sulla risoluzione extragiudiziaria delle vertenze di consumo (raccomandazione 98/257/CEE), conclusioni del Consiglio europeo di Tampere » (*doc. XII, n. 33*) — alla X Commissione (*Attività produttive*);

« sul Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2001 a Göteborg » (*doc. XII, n. 34*) — alla Commissione III (*Affari esteri*) e alla Commissione IV (*Difesa*);

« sui mezzi per aiutare gli operatori economici nel passaggio all'euro » (*doc. XII, n. 35*) — alla V Commissione (*Bilancio*);

« sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2000 e la politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo » (*doc. XII, n. 36*) — alla III Commissione (*Affari esteri*);

« sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea » (*doc. XII, n. 37*) — alla III Commissione (*Affari esteri*);

« sulla pena di morte nel mondo e l'instaurazione di una "Giornata europea contro la pena di morte" » (*doc. XII, n. 38*) — alla III Commissione (*Affari esteri*);

« sulla posizione dell'Unione europea nell'ambito della sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata ai bambini » (*doc. XII, n. 39*) — alla III Commissione (*Affari esteri*);

« sulla situazione nell'Africa del Sud » (*doc. XII, n. 40*) — alla III Commissione (*Affari esteri*);

« sulla strategia dell'Unione europea in vista della Conferenza di Bonn sul cambiamento climatico (COP-6, 2^a parte » (*doc. XII, n. 41*) — alla VIII Commissione (*Ambiente*);

« sulla comunicazione della Commissione in merito alla sicurezza delle attività minerarie: studio di seguito dei recenti incidenti minerari » (*doc. XII, n. 42*) — alla X Commissione (*Attività produttive*);

« sulla relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui risultati dei programmi di orientamento pluriennali per le flottiglie da pesca alla fine del 1999 » (*doc. XII, n. 43*) — alla XIII Commissione (*Agricoltura*).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 30 luglio 2001, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Castelsaraceno (Potenza), Mottola (Taranto) e di Cittaducale (Rieti).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il Ministero delle attività produttive, con lettera in data 23 luglio 2001, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dell'ingegner Paolo CULICCHI, a componente del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale carta, cartoni e paste per carta in Milano.

Tale comunicazione è trasmessa alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° agosto 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla citata legge n. 508 del 1999 (28).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 agosto 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° agosto 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la richiesta di parere parlamentare

sullo schema di regolamento per la disciplina delle modalità di trasformazione dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e degli Istituti musicali pareggiati in istituti superiori di studi musicali e coreutici ai sensi della citata legge n. 508 del 1999 (29).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 agosto 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 1° agosto 2001, pagina 3, prima colonna, quindicesima riga, sostituire il nome: « C'è », con il seguente: « Cè ».

**DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER
LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO (1137)
ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE N. 969**

(A.C. 1137 – Sezione 1)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Società a responsabilità limitata).

1. La riforma della disciplina della società a responsabilità limitata è ispirata ai seguenti principi generali:

a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci;

b) prevedere un'ampia autonomia statutaria;

d) prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.

2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare il procedimento di costituzione, confermando in materia di omologazione i principi di cui all'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché eliminando gli adempimenti non necessari, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali precisando altresì le modalità del controllo notarile in relazione alle modifiche dell'atto costitutivo;

b) individuare le indicazioni obbligatorie dell'atto costitutivo e determinare la misura minima del capitale in coerenza con la funzione economica del modello;

c) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare la incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;

d) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi;

e) riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società ed agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità;

f) ampliare l'autonomia statutaria con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali; prevedere, comunque, la nullità delle clausole di intrasferibilità non collegate alla possibilità di esercizio del recesso;

g) disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il collocamento di titoli di

debito presso operatori qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la sollecitazione all'investimento in quote di capitale;

h) stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio un controllo legale dei conti;

i) prevedere, nei limiti dell'esigenza di tutela dei creditori sociali, norme inderogabili per la formazione e la conservazione del capitale sociale e la liquidazione della società.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 157. Mantini, Santagata, Lettieri, Frigato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Società a responsabilità limitata).

1. La riforma della disciplina della società a responsabilità limitata è ispirata ai seguenti principi generali:

a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, modellato sulle esigenze proprie delle imprese a ristretta compagine sociale;

b) prevedere un'ampia autonomia statutaria;

c) attribuire rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrattuali tra i soci;

d) prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.

2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare il procedimento di costituzione, eliminando il giudizio di

omologazione, nonché gli adempimenti non necessari, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali precisando altresì le modalità del controllo notarile in relazione alle modifiche dell'atto costitutivo;

b) determinare la misura minima del capitale in coerenza con la funzione economica del modello;

c) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare la incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;

d) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi;

e) riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società ed agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità;

f) ampliare l'autonomia statutaria con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali;

g) disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il collocamento di titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la sollecitazione all'investimento in quote di capitale;

h) stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio un controllo legale dei conti;

i) prevedere, nei limiti dell'esigenza di tutela dei creditori sociali, norme in-